



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

**Regolamento per l'istituzione e la
gestione dell'Albo Fornitori ai sensi
dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.**

Approvato dalla Garante con Decreto Repertorio n. 20/2018 del 16/04/2018



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

Sommario

Premessa.....	4
1. Finalità e ambito di applicazione.....	4
2. Pubblicazione.....	7
3. Soggetti ammessi.....	7
4. Struttura dell'Albo Fornitori.....	8
5. Adempimenti per l'iscrizione.....	8
6. Categorie merceologiche.....	9
7. Requisiti di ammissione richiesti.....	9
8. Documentazione da presentare ai fini dell'iscrizione.....	10
9. Modalità di accertamento della documentazione.....	11
10. Decorrenza dell'iscrizione all'Albo Fornitori.....	12
11. Aggiornamento dell'Albo Fornitori.....	12
12. Estensione della qualificazione.....	13
13. Sospensione dall'Albo Fornitori.....	13
14. Cancellazione dall'Albo Fornitori.....	13
15. Criteri di gestione dell'Albo Fornitori.....	14
16. Tutela della privacy.....	14
17. Disposizioni finali.....	14
18. Entrata in vigore.....	15

Premessa

L'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza (di seguito anche "Autorità"), in ottemperanza ai principi di trasparenza, di rotazione e di parità di trattamento, individua i criteri con cui intende istituire e gestire il proprio Albo Fornitori.

L'Albo Fornitori ha lo scopo di qualificare i Fornitori che, in quanto richiedenti, possono essere catalogati in base al possesso di requisiti soggettivi di ordine generale e di ordine speciale, quali di integrità morale, di capacità economico-finanziaria, organizzativa e tecnico-professionale.

L'avviso, il presente Regolamento e la modulistica dell'Albo Fornitori sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Autorità [www.garanteinfanzia.org /sezione autorità trasparente/ sotto sezione bandi di gara e contratti](http://www.garanteinfanzia.org/sezione-autorita-trasparente/sotto-sezione-bandi-di-gara-e-contratti) , ove è possibile scaricare tutta la documentazione propedeutica alla Domanda di Iscrizione, ed acquisire altre notizie utili per agevolare il processo d'iscrizione da parte dei Fornitori interessati.

Essendo necessario il costante mantenimento del possesso dei requisiti richiesti, i Fornitori, nell'arco di vigenza dell'iscrizione, sono sottoposti a continuo monitoraggio da parte dell'Autorità. L'inadempimento alle regole qui fissate può comportare, a seconda dei casi, l'applicazione di sanzioni che vanno dalla sospensione alla cancellazione - per periodi di durata variabile - della posizione occupata dal Fornitore interessato.

1. Finalità e ambito di applicazione

L'Albo Fornitori è utilizzato dall'Autorità per l'espletamento, nei casi e alle condizioni prescritte dalla normativa vigente in materia, delle procedure di acquisto di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, che per le Autorità Governative è pari ad 135.000 euro.

Tale Albo verrà utilizzato dall'Autorità come strumento atto ad identificare i Fornitori qualificati a fornire beni e servizi, tesi a soddisfare le esigenze organizzative e di funzionamento dell'Autorità stessa. In particolare, le finalità che si intendono raggiungere con l'istituzione del presente Albo sono:

- assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione dei fornitori negli affidamenti di valore inferiore alla soglia comunitaria;
- dotarsi di uno strumento utile, trasparente e di agevole consultazione, che permetta di individuare rapidamente i fornitori da coinvolgere nel processo;
- snellire l'iter delle procedure di gara e realizzare un risparmio dei costi legati alla produzione di documentazione.

L'elenco sarà utilizzato dall'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza nei seguenti casi:

- **per l'affidamento di forniture di beni e servizi mediante affidamento diretto o procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) e b) del decreto legislativo 18 aprile 2016 m. 50 e s.m.i..**

In particolare, per procedure di acquisto di beni e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro, l'Autorità, trattandosi di procedure configurabili come affidamento diretto, potrà utilizzare l'elenco:

- per indagini di mercato finalizzate all'acquisto di beni e servizi;
- per indagini di mercato, confronti concorrenziali e simili non necessariamente finalizzate all'acquisto, ma anche ad esempio finalizzati alla mera conoscenza dell'assetto di mercato di un dato settore;
- per richiedere preventivi di spesa al fine di affidare direttamente la fornitura di un bene o di un servizio;

L'Autorità, di norma, seleziona i concorrenti tra i Fornitori iscritti all'Albo, nella specifica o nelle specifiche Sezioni e categorie, nonché sottocategorie d'interesse.

Si evidenzia però l'obbligo dettato dall'articolo 1, comma 450 della legge 296/2006 che impone alle pubbliche amministrazioni di procedere all'acquisto di beni e servizi di importo pari a 1.000 euro sino alla soglia comunitaria esclusivamente tramite mercati elettronici. L'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, che non ha un proprio mercato elettronico e non aderisce a mercati elettronici regionali, utilizza il MepA di Consip Spa. Conseguentemente nel caso in cui si debba procedere ad acquisti per i quali è presente il metaprodotto in MePa, l'operatore economico iscritto nell'elenco fornitori dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, per poter essere interpellato, dovrà essere anche iscritto ed attivo sul MePa.

Resta ferma peraltro la facoltà per l'Autorità, quando si tratti di forniture e servizi che, per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'Albo, ovvero qualora l'Autorità, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto ai fornitori iscritti, di invitare anche altri soggetti ritenuti idonei, oltre agli iscritti nella sezione pertinente del medesimo.

Inoltre nel caso in cui si debba procedere ad acquisti di beni per i quali è presente il metaprodotto in MePa, l'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza si riserva la facoltà di ricorrere alla comparazione dei listini di mercato presenti sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) gestito da Consip Spa..

I soggetti richiedenti, qualora qualificati, non acquisiscono con l'iscrizione all'Albo Fornitori alcun diritto a partecipare alle procedure di affidamento espletate dall'Autorità, in quanto l'iscrizione stessa non costituisce, di per sé, titolo di preferenza.

In relazione alla specificità dei singoli oggetti da affidare, l'Autorità si riserva, inoltre, di prescrivere condizioni e requisiti ulteriori per l'ammissione alla presentazione delle offerte da parte degli invitati.

È stabilito di seguito il numero minimo di Fornitori che, in relazione al valore economico stimato dell'appalto posto a base di gara, devono essere interpellati per garantire un adeguato livello di concorrenza:

FORNITURE E SERVIZI

Importo Affidamenti	Numero minimo di Fornitori
Inferiore a 40.000 €	Almeno 2
Da 40.000 € fino a 135.000 € (sotto soglia europeo)	Almeno 5

L'affidamento diretto, senza previa consultazione del numero minimo di Fornitori, dovrà essere motivato dalle particolari caratteristiche dell'appalto che rendono inopportuno il confronto concorrenziale (es. privativa, ricorso alla comparazione dei listini di mercato, offerte precedenti per commesse identiche o analoghe ovvero analisi dei prezzi praticati da altre amministrazioni) o da particolari ragioni di indifferibilità ed urgenza, ovvero, nel caso dei servizi professionali, dalle specifiche e peculiari competenze del professionista da incaricare.

Inoltre, per i medesimi affidamenti, qualora il numero di iscritti, per una specifica categoria, non raggiunga il numero minimo dei soggetti da invitare, l'Autorità può procedere alla consultazione dei soli soggetti accreditati all'Albo al momento della richiesta di offerta.

Il presente Regolamento è riferito ad un Albo Fornitori "aperto" per cui non ci sono termini di scadenza per la presentazione delle domande.

In sede di prima istituzione dell'Albo saranno prese in considerazione solo le istanze di iscrizione pervenute a partire dalla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico per l'istituzione del nuovo elenco degli operatori economici (Albo fornitori di beni e servizi) dell'AGIA ed entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione stessa.

Il nuovo Albo Fornitori sarà soggetto ad aggiornamento semestrale, al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.

I Fornitori interessati all'iscrizione al nuovo Albo potranno presentare apposita richiesta compilando il **Modello A** (scaricabile dal sito www.garanteinfanzia.org sezione Autorità

Trasparente sottosezione bandi di gara e contratti) in qualunque momento dell'anno e saranno iscritti nell'Albo in fase di aggiornamento.

L'iscrizione al nuovo Albo Fornitori si effettua solo la prima volta. In caso di variazione/integrazione i Fornitori avranno cura di presentare solo il **Modello D** (scaricabile dal sito www.garanteinfanzia.org sezione Autorità Trasparente sottosezione bandi di gara e contratti).

2. Pubblicazione

L'avviso, il Regolamento e la modulistica necessaria per l'iscrizione all'Albo Fornitori, sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Autorità:

< [www.garanteinfanzia.org /autorità trasparente/ sezione bandi di gara e contratti](http://www.garanteinfanzia.org/autorità%20trasparente/sezione%20bandi%20di%20gara%20e%20contratti) >

L'Autorità si riserva di dare la massima pubblicità alla possibilità di iscrizione al proprio Albo Fornitori con qualunque mezzo anche tramite comunicazione diretta ai fornitori.

In particolare è possibile scaricare dal sito istituzionale la seguente documentazione:

- Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'Albo Fornitori ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016;
- Modello A Fac-simile Domanda di iscrizione all'Albo Fornitori;
- Modello B Fac-simile Modello unico di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio;
- Modello C Fac-simile Categorie merceologiche Albo Fornitori;
- Modello D Fac-simile Comunicazione variazioni/integrazioni.
- Modello E Fac-simile autodichiarazione del possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnica – professionale.

3. Soggetti ammessi

Possono essere ammessi all'iscrizione i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e gli Enti del Terzo settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 recante il Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016 n. 106 (organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato, diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria, o di produzione o scambio di beni o servizi).

4. Struttura dell'Albo Fornitori

L'Albo Fornitori è così articolato:

- Sezione 01. Forniture;
- Sezione 02. Servizi.

Ogni Sezione è suddivisa in categorie principali e, ove presenti, categorie secondarie o sottocategorie. Le stesse, nell'arco di vigenza del presente Albo Fornitori, possono essere integrate e/o articolate in ulteriori sottocategorie, in base ad esigenze dell'Autorità.

5. Adempimenti per l'iscrizione

I Fornitori che intendono chiedere l'iscrizione all'Albo Fornitori dovranno presentare apposita domanda contenente tutte le informazioni e la documentazione richiesta, secondo le modalità e con le forme indicate dal presente Regolamento e dai suoi allegati. Nella domanda d'iscrizione il Fornitore dovrà specificare la/e Sezione/i di interesse e la tipologia dei beni e servizi (Allegato C – Categorie merceologiche Albo Fornitori), barrando le relative caselle.

La domanda ed i suoi allegati, firmati digitalmente pena la non iscrizione, dovranno pervenire al seguente indirizzo p.e.c: autoritagaranteinfanzia@pec.it

La documentazione dovrà riportare le seguenti indicazioni:

- Denominazione del fornitore mittente;
- Dicitura "Iscrizione Albo Fornitori beni e servizi – Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza".

In tale richiesta devono essere riportati tutti gli elementi utili ad identificare il Fornitore e i prodotti e/o i servizi che lo stesso è in grado di servire, nonché tutte le notizie necessarie alla conoscenza del loro grado di organizzazione e dimensione.

I Fornitori interessati possono richiedere l'iscrizione, anche contestuale, ad una o più Sezioni dell'Albo Fornitori istituito dal presente Regolamento, con le seguenti limitazioni:

- è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;
- è vietata la presentazione di domande per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle

predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco.

Qualora i Fornitori che presentano la domanda d'iscrizione incorrano in uno dei suddetti divieti, l'Autorità prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta anteriormente.

6. Categorie merceologiche

L'identificazione e la scelta delle categorie merceologiche, riportate nell'Allegato C, per le quali i Fornitori intendono essere iscritti, deve trovare debito riscontro nella documentazione relativa all'oggetto sociale, nonché all'attività intrapresa e regolarmente dichiarata alla C.C.I.A.A. di appartenenza.

L'Autorità si riserva di aggiornare e/o modificare in ogni momento le categorie merceologiche.

7. Requisiti di ammissione richiesti

Per essere iscritti all'Albo Fornitori occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- insussistenza dei motivi di esclusione e di divieto a contrarre di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;
- possedere tutti i requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecniche e professionali stabilite dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Inoltre, in caso di qualificazione come Ente del Terzo settore sono richiesti gli ulteriori seguenti requisiti:

- iscrizione ad uno dei registri (Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale) attualmente previsti dalle normative di settore nelle more dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (art. 101 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 recante il Codice del Terzo settore);
- formale costituzione dell'ente da non meno di due anni alla data di pubblicazione del presente regolamento sul sito istituzionale dell'Autorità;

Limitatamente alla formazione del presente elenco non è ammessa l'iscrizione di operatori economici in raggruppamento temporaneo né di operatori che facciano ricorso all'avvalimento.

In seconda istanza, qualora l'Autorità lo richieda propedeuticamente all'espletamento di una procedura di affidamento e ai fini di qualificare ulteriormente gli iscritti, quest'ultimi possono essere invitati ad attestare il possesso di ulteriori **requisiti di qualificazione di ordine speciale**, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il possesso di certificazioni relative a sistemi di gestione della qualità aziendale o ambientale;
- il possesso di pregressa esperienza nell'ambito dello specifico oggetto contrattuale;
- il possesso di risorse strumentali e/o umane, dotate di specifiche caratteristiche, necessarie per lo svolgimento di particolari oggetti contrattuali;

Secondo quanto prestabilito dall'Autorità, con riferimento alla richiesta di informazioni integrative di ordine speciale, il Fornitore può essere catalogato secondo i seguenti due livelli di competenza:

1. la qualificazione ha validità limitata alla singola procedura di affidamento;
2. la qualificazione ha validità come elenco ufficiale dei Fornitori con riferimento all'Albo Fornitori.

8. Documentazione da presentare ai fini dell'iscrizione

I soggetti che intendono ottenere l'iscrizione all'Albo Fornitori devono presentare la seguente documentazione:

- Domanda di iscrizione all'Albo Fornitori redatta su propria carta intestata (*fac-simile* Modello A - scaricabile dal sito istituzionale) con indicazione specifica della/e Sezioni d'interesse e della/e categoria/e merceologica/che dei beni e servizi per i quali si richiede l'iscrizione (Modello C - scaricabile dal sito istituzionale), con allegata copia del documento d'identità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
- Dichiarazione circa l'assenza di ciascuna delle cause di esclusione dalla partecipazione a gare pubbliche previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.; estremi dell'iscrizione nel registro della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (*fac-simile* Modello B - scaricabile dal sito istituzionale);
- Indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni, dell'indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) – ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 5-bis del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e articolo 3, comma 2 del D.P.C.M. 22 luglio 2011 -; di quella istituzionale non certificata (Pei) e del numero di fax della sede legale, con espressa autorizzazione al suo utilizzo, nell'ipotesi di impossibilità di utilizzo della Pec;
- Modello C - Categorie Merceologiche, con indicazione della/e categoria/e di interesse (*fac-simile* Modello C - scaricabile dal sito istituzionale);
- Modello E – Autodichiarazione del possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnica – professionale (*fac-simile* Modello E - scaricabile dal sito istituzionale);

- Eventuali certificazioni rilasciate da Enti terzi (qualità, sicurezza, etc.), qualora richieste;
- Eventuale Modello 231 e Codice Etico, qualora richiesti.

In aggiunta gli Enti del terzo settore dovranno produrre:

- Copia dell'Atto costitutivo e dello statuto regolarmente registrati;
- Copia dei verbali di assemblea recanti eventuali modifiche allo Statuto e/o alla composizione del Consiglio Direttivo anche nel caso in cui, pur restando invariata la composizione, il Consiglio Direttivo risulti scaduto in base alla durata indicata nei propri documenti costitutivi;
- Relazione concernente l'attività associativa svolta nell'ultimo anno e quella in programma;
- Bilancio/rendiconto consuntivo afferente l'esercizio finanziario precedente alla data di presentazione della domanda ed approvato dall'assemblea, con indicati contributi, beni e lasciti, nonché lo stato patrimoniale;
- Dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale concernente la prevalenza del numero dei volontari rispetto al numero dei lavoratori dipendenti e dei professionisti convenzionati.

È facoltà del soggetto che intende ottenere l'iscrizione all'Albo Fornitori presentare ogni ulteriore documentazione utile ai fini della propria presentazione. L'Autorità si riserva, nel corso del procedimento di iscrizione, di richiedere al soggetto interessato di comprovare il possesso dei requisiti, attraverso la presentazione di specifica e ulteriore documentazione.

La documentazione di cui sopra deve essere sottoscritta dal Titolare, se si tratta di impresa individuale, o Legale Rappresentante/Socio, se si tratta di altro tipo di società/ente.

9. Modalità di accertamento della documentazione

Le domande di iscrizione all'Albo Fornitori sono soggette alla valutazione da parte di apposita Commissione composta dal Dirigente coordinatore con funzioni di presidente e da due funzionari scelti all'interno dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza che esaminerà la completezza e la correttezza della documentazione inviata e la sussistenza dei requisiti richiesti.

L'inammissibilità della domanda di iscrizione per carenza dei requisiti verrà manifestata con apposita comunicazione, inviata al recapito PEC indicato dal Fornitore in sede di domanda di iscrizione.

Nel caso in cui la documentazione presentata fosse irregolare o incompleta, potranno essere richieste le opportune integrazioni e sarà cura del Fornitore fornire esaustivo riscontro nel termine assegnato o, in mancanza di esso, entro sette giorni dalla richiesta.



L'Autorità rigetterà la domanda di iscrizione nei seguenti casi:

- assenza anche di uno solo dei requisiti richiesti al precedente paragrafo 7 “Requisiti di ammissione richiesti”;
- mancanza anche di uno solo dei documenti di cui al paragrafo precedente, ovvero la documentazione presentata a comprova dei requisiti richiesti non sia atta a confermare il possesso di questi.

Il permanere dei requisiti di iscrizione potrà essere verificato dall'Autorità Garante per l'infanzia e adolescenza in qualunque momento, mediante verifiche a campione.

10. Decorrenza dell'iscrizione all'Albo Fornitori

In sede di prima istituzione dell'Albo saranno prese in considerazione solo le istanze di iscrizione pervenute a partire dalla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico per l'istituzione del nuovo elenco degli operatori economici (Albo fornitori di beni e servizi) dell'AGIA ed entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione stessa.

All'iscrizione dei fornitori idonei nelle varie categorie dell'Albo si procederà in base all'ordine cronologico di ricezione delle domande, risultante dal numero progressivo attribuito dal protocollo generale dell'Ente.

L'Albo verrà istituito con determinazione dirigenziale del Dirigente coordinatore dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Lo stesso sarà pubblicato nel sito internet dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza www.garanteinfanzia.org.

L'iscrizione al nuovo Albo Fornitori si effettua solo la prima volta. In caso di variazione/integrazione le imprese/associazioni avranno cura di presentare solo il Modello D (scaricabile dal sito www.garanteinfanzia.org sezione Autorità Trasparente sottosezione bandi di gara e contratti);

I Fornitori iscritti si impegnano a comunicare tempestivamente all'Ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, a mezzo p.e.c., qualsiasi mutamento dei requisiti oggettivi e/o soggettivi dichiarati al momento della richiesta di iscrizione, pena la cancellazione dall'Albo, mediante utilizzo del summenzionato Modello D.

11. Aggiornamento dell'Albo Fornitori

Il nuovo Albo Fornitori sarà soggetto ad aggiornamento semestrale, al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.

L'aggiornamento semestrale dell'Albo, comprenderà:

- l'iscrizione di nuovi fornitori che abbiano presentato richiesta entro il 30 maggio e 30 novembre di ogni anno;
- variazioni e/o integrazioni o cancellazioni relative a fornitori già iscritti pervenute entro il 30 maggio e il 30 novembre di ogni anno.

12. Estensione della qualificazione

Il Fornitore già iscritto all'Albo Fornitori può richiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre Sezioni e/o categorie di specializzazione, mediante l'utilizzo del summenzionato Modello D.

13. Sospensione dall'Albo Fornitori

L'Autorità, in base agli elementi acquisiti nel corso della verifica periodica dei requisiti ed in riscontro dell'assenza degli stessi, può procedere a sospensione dell'efficacia dell'iscrizione, dandone comunicazione al Fornitore interessato, il quale, nel termine massimo di dieci giorni, potrà fornire la documentazione o i chiarimenti necessari alla rimozione delle cause indicate.

Inoltre, ove il Fornitore interessato si renda responsabile, nell'arco di un anno, di più di una inadempienza nell'esecuzione delle attività affidategli, l'Autorità potrà a proprio insindacabile giudizio, sospendere l'iscrizione all'Albo.

Della sospensione dall'Albo sarà data comunicazione scritta, a mezzo PEC, al soggetto interessato con l'indicazione del motivo nel termine massimo di dieci giorni dalla ricezione della documentazione o dei chiarimenti richiesti dall'Autorità.

14. Cancellazione dall'Albo Fornitori

Il Fornitore che ha conseguito l'iscrizione all'Albo Fornitori può, in qualsiasi momento, chiedere all'Autorità di essere cancellato dall'Albo stesso. La richiesta di cancellazione deve essere formulata dal Titolare/Legale Rappresentante/Socio.

L'Autorità potrà procedere con la cancellazione dall'Albo Fornitori dei Fornitori iscritti nel caso di:

- mancanza o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;
- mancata presentazione della documentazione richiesta dall'Autorità, nei tempi e con le modalità richieste nel presente Regolamento;
- mancata comunicazione di modifiche dei requisiti di iscrizione nei termini stabiliti dal presente Regolamento;
- grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore;
- errore grave nell'esercizio dell'attività professionale svolta dal Fornitore;

- mancata risposta agli inviti, per almeno tre volte nel biennio, senza fornire adeguata motivazione in merito;
- espressa richiesta da parte del fornitore.

La cancellazione sarà comunicata al Fornitore entro 30 giorni dalla data di constatazione del motivo di cancellazione, a mezzo PEC.

Tutti i casi di cancellazione comportano l'impossibilità di essere reinseriti nell'Albo per un periodo di un anno decorrente dalla data di comunicazione della cancellazione, qualora dovesse essere presentata nuova domanda.

L'Autorità non restituirà ai Fornitori la documentazione presentata.

15. Criteri di gestione dell'Albo Fornitori

La scelta dei Fornitori da invitare a presentare offerta rispetterà i principi di rotazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza mediante lo scorrimento dell'Elenco secondo l'ordine precostituito in base alla data di presentazione della domanda.

Per progetti di particolare rilevanza legati alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Autorità, la scelta degli operatori da invitare a presentare offerta, dovrà tenere conto della corrispondenza tra l'oggetto del progetto da realizzare e le finalità statuarie nonché dell'esperienza pregressa maturata dall'associazione/ente del terzo settore in quel determinato ambito di attività.

16. Tutela della privacy

I dati forniti dai soggetti richiedenti sono trattati nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i, ed è finalizzato esclusivamente alle procedure previste dal presente regolamento. Con l'invio della domanda di iscrizione al presente Albo Fornitori, il fornitore esprime, pertanto, il proprio assenso al predetto trattamento.

17. Disposizioni finali

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento i relativi Allegati.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, troveranno applicazione le normative vigenti in materia di procedure di acquisto.



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

18. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito web www.garanteinfanzia.org _sezione autorità trasparente_ sotto sezione bandi di gara e contratti.